

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 1° febbraio 2001.**

Aloisio, Alveti, Bordon, Bressa, Burani, Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Carli, Cherchi, Chiappori, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Sergio Fumagalli, Gambale, Giovanardi, Labate, Landolfi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Rannieri, Rasi, Rivera, Romano Carratelli, Edo Rossi, Ruggeri, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 31 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SAONARA: « Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 » (7577);

CASINELLI ed altri: « Norme per l'incremento, la tutela e la conservazione delle razze asinine e riconoscimento della Festa dell'asino abbinata al "Palio delle Contrade" di Allumiere » (7578);

BIELLI: « Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale del territorio del Monte Fumaiolo e del Monte Comero » (7579);

AMORUSO: « Norme a tutela della denominazione del dolce tipico "sospiro di Bisceglie" » (7580).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo  
di proposte di legge.**

La proposta di legge n. 7406, d'iniziativa dei deputati MATRANGA ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di concessione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF alle famiglie degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e alla magistratura vittime della criminalità mafiosa e comune » (7406).

La proposta di legge n. 7476, d'iniziativa del deputato SAONARA, ha assunto il seguente titolo: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 18 febbraio 1998, sul divieto di clonazione di esseri umani » (7476).

La proposta di legge n. 7552, d'iniziativa dei deputati BOCCIA ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Interventi in materia di opere pubbliche » (7552).

**Trasmissione di atti  
alla Corte costituzionale.**

Nel mese di gennaio 2001 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali  
di parere parlamentare.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 31 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi del comma 2, dell'articolo 206 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di deliberazione del CIPE concernente le nuove modalità procedurali in materia di contratti di programma.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 febbraio 2001.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 31 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 febbraio 2001.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**INTERPELLANZA**

*(Sezione 1 - Policlinico Umberto I di Roma)*

**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa non sarà possibile individuare i responsabili dei gravissimi insulti ad una suora arrivata al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma la sera del 20 novembre 1999;

il direttore generale del policlinico, Riccardo Fatarella, ha infatti affermato che « non abbiamo la possibilità di perseguire con certezza gli eventuali colpevoli perché non sono emersi riscontri oggettivi, cioè prove inconfutabili » e che la « la famiglia della paziente non ha mai presentato un esposto alla magistratura e noi non siamo la polizia e quindi non abbiamo la possibilità di fare confronti in diretta fra testimoni e potenziali colpevoli » —:

se condivida le dichiarazioni del direttore generale del policlinico Umberto I di Roma e le conclusioni cui è pervenuto il responsabile del nosocomio romano dopo che i primari responsabili del dipartimento emergenza, accettazione e pronto soccorso avevano rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi;

se non ritenga indispensabile fare piena luce sull'episodio, attraverso una seria indagine ministeriale che, sottratta ai forti condizionamenti interni, possa ripristinare la verità sull'accaduto, evitando soluzioni pilatesche o di comodo e fornendo ai cittadini elementi chiari e concreti, in modo tale da tranquillizzare l'opinione pubblica doppiamente indignata rispetto a conclusioni che appaiono oltremodo offensive per la manifesta incapacità di individuare i responsabili.

(2-02151) « Volontè, Tassone, Delfino Tersio ».

(4 gennaio 2000)

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Ammende contro i coltivatori diretti della laguna di Venezia)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della giustizia, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, per sapere – premesso che:

a seguito di esposto presentato, oltre dieci anni fa, da alcune associazioni ambientaliste – la procura della Repubblica ha avviato un procedimento penale nei confronti di alcuni soggetti (persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche) proprietari delle valli da pesca, situate all'interno della conterminazione della laguna di Venezia: ipotizzando che fosse configurabile – a loro carico – il reato di abusiva occupazione di spazi demaniali (articolo 1161, comma 1, del codice della navigazione);

muovendo l'accusa dalla tesi che dovesse considerarsi appartenente al demanio marittimo qualsiasi « spazio acqueo » insistente all'interno della summenzionata conterminazione sono stati coinvolti, nel presente processo, anche numerosi (esattamente 237) coltivatori diretti residenti nell'estuario della laguna veneta, sulla base del fatto che le loro proprietà erano attraversate da scali di acqua piovana che – ai fini catastali – sono censiti come « stagni da pesca »; ancorché non abbiano alcuna comunicazione diretta con il mare;

detta tesi accusatoria è stata, sostanzialmente, condivisa dal Gup del tribunale di Venezia che – con sentenza n. 299 del 1993-*bis* – ha affermato la demanialità degli spazi acquei situati all'interno della conterminazione lagunare, mandando, tuttavia, assolti i prevenuti « non potendo loro imputarsi non solo la deliberata, e consapevole volontà – di occupare aree demaniali – ma nemmeno un ridotto atteggiamento di imprudenza nel non essersi adeguatamente informati sulla natura giuridica dei beni in questione, in quanto essi erano nella incolpevole convinzione di esercitare legittimi diritti di proprietà » (sentenza n. 299 del 1993-*bis* pagina 76);

la Corte di appello di Venezia – avanti alla quale detta decisione è stata impugnata – ha ribadito l'enunciazione di demanialità (sentenza n. 1289 del 1996);

i prevenuti – intendendo di avere avere diritto ad una statuizione che affermasse la loro proprietà su detti poderi – hanno impugnato anche quest'ultima decisione, chiedendo, con ricorso depositato addì 30 settembre 1996, che la Suprema Corte di Cassazione li mandasse assolti per insussistenza del fatto;

i giudici di legittimità – ancorché abbiano dato atto del giuridico interesse dei ricorrenti (osservando che, in contraria ipotesi, gli stessi avrebbero potuto essere, in futuro, tratti in giudizio senza poter giustificare la propria *inscientia* sulla demanialità dei beni detenuti) – hanno, pur

tuttavia, dichiarato inammissibile il ricorso, affermando, tuttavia, che appariva « palese l'errore della Corte di appello » (sentenza pagina 23) e l'assunto, sulla demanialità mancava del necessario accertamento « sotto un profilo finalistico e funzionale » (sentenza pagina 24);

la statuizione di inammissibilità del ricorso ha, però, comportato che ognuno dei prevenuti è stato condannato al versamento di lire 500 mila in favore della Cassa delle ammende (sentenza n. 4398 del 1997, sezione VI penale, pagina 29);

ne consegue che alcune delle famiglie diretto-coltivatrici si trovano a dover pagare somme che variano da lire 1 milione (allorché cointestatari del potere siano entrambi i coniugi) od importi ancor più rilevanti se la cointestazione riguarda più persone;

questo rapidissimo *excursus* delle vicende processuali che connotano la controversia che ne occupa, rende evidente l'incongruità della irrogata sanzione che, varrà ripetere, viene a gravare su soggetti che hanno avuto la singolare sventura di essere stati tratti in giudizio per effetto di una ipotesi accusatoria che la Suprema Corte di cassazione ha, *apertis verbis*, disatteso;

ragioni di evidente equità rendono, quindi, opportuno che i ricorrenti (coltivatori diretti) siano esonerati dal pagamento di somme che, stando alla stessa *ratio legis*, potrebbero essere legittime solamente se l'impugnazione fosse stata proposta con intenti meramente defatigatori o manifestatamente infondati (Cass., 17 febbraio 1997, n. 687) ma, per quanto sin qui detto, è ipotesi questa non ricorrente —:

se il Governo non ritenga di prendere in esame la possibilità di esonerare dette persone dall'obbligo del pagamento dell'irrogata ammenda, atteso che, mentre l'introito di tali somme rappresenterebbe ben poca cosa per l'erario, la rinuncia a tale esazione renderebbe un servizio di giusti-

zia sostanziale, trattandosi di categoria di persone che, non occorre dirlo, meritano la più ampia comprensione.

(2-02849) « Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli, Anedda, Armosino, Bosco, Butti, Cicu, Collavini, Conte, Cuccu, Guido Dussin, Floresta, Franz, Fratta Pasini, Frattini, Frau, Gagliardi, Giudice, Leone, Mammola, Marras, Niccolini, Pecorella, Pittino, Piva, Radice, Rivelli, Stagno D'Alcontres, Stefani, Tortoli ».

(24 gennaio 2001)

**(Sezione 2 – Attribuzioni del personale medico della polizia di Stato)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della sanità e dell'interno, per sapere — premesso che:

con la legge n. 78 del 31 marzo 2000 il Parlamento delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della polizia di Stato, sulla base di specifici principi direttivi analiticamente individuati dall'articolo 5, quali: la istituzione o la soppressione di nuovi ruoli e/o qualifiche; la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della polizia di Stato; la disciplina dell'accesso alle qualifiche dirigenziali; le procedure relative alla mobilità dei dirigenti della polizia di Stato per il conferimento degli incarichi dirigenziali particolari o a tempo determinato o per posti di funzionario non coperti, eccetera; l'adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico del personale;

in esecuzione della delega, il Governo, in data 5 ottobre 2000, emanava il decreto legislativo 334, prevedendo all'articolo 44 le attribuzioni del personale medico della

polizia di Stato, indicando anche le funzioni di « medico competente », regolate all'articolo 2, comma secondo, lettera *d*), del decreto legislativo 626 del 1994;

venivano, pertanto, modificati in modo sostanziale i compiti dei medici della polizia di Stato, ai quali veniva assegnata la nuova funzione di medico del lavoro competente, per esercitare la quale, tuttavia, un'altra disposizione di legge (decreto legislativo n. 626 del 1994) prevede il possesso obbligatorio dei seguenti titoli: la specializzazione in medicina del lavoro, o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia industriale; la libera docenza in medico del lavoro; l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227;

il citato articolo 44 si pone, pertanto, in contrasto non soltanto con la previsione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, ma anche con un precedente decreto del Ministro dell'interno — decreto ministeriale n. 450 del 14 giugno 1999 — che stabiliva che le funzioni di medico competente esercitate nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del dipartimento della polizia di Stato potessero essere svolte solo dai medici della polizia di Stato in possesso dei requisiti sopra elencati;

essi, in quel contesto, potevano avvalersi della collaborazione dei medici della medesima amministrazione che avessero svolto per almeno quattro anni attività di medico del settore del lavoro, ma è evidente che tale collaborazione non può essere intesa alla stregua di « generica collaborazione », poiché in tal caso non ci sarebbe stata alcuna necessità di menzionarla nel citato decreto ministeriale;

si trattava di un chiaro riferimento temporale (quattro anni) alla deroga già prevista in via transitoria dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, con la quale i laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti, avessero svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, potevano esercitare le funzioni di medico competente su

presentazione di istanza all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, corredata dalla certificazione probatoria;

inoltre, l'articolo 44 citato, nel riordinare le attribuzioni dei medici della polizia di Stato, ancorché sia un'ipotesi non prevista dalla delega conferita dal Parlamento, prevede norme che ampliano le funzioni di detti sanitari, entrando nel merito tecnico professionale senza alcuna concertazione con il ministero della sanità, in antitesi con ogni ovvia previsione e con quanto invece già avvenuto nel decreto ministeriale n. 450 del 1999 e ancor più nella emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, il quale all'articolo 1, comma secondo, per le forze di polizia rinvia alla decretazione concertata tra Ministro competente, d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica;

pertanto l'articolo 44 amplia l'orizzonte di impiego dei medici della polizia di Stato, estendendolo all'intero comparto del ministero dell'interno e anche dell'amministrazione della giustizia, con riferimento alle strutture di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che invero è dedicato alla « vigilanza », e non alla « sorveglianza » medica, per la quale è necessaria la funzione di medico competente;

tali ulteriori attribuzioni quantitative, oltre che qualitative, rendono più gravoso il lavoro dei sanitari della polizia di Stato, i quali sono posti in una cornice normo-economica assai diversa, in senso peggiorativo rispetto ai restanti medici dipendenti dalla pubblica amministrazione ad ordinamento civile;

in concreto, pertanto, se l'articolo 44 del decreto legislativo n. 334 del 2000 dovesse trovare piena attuazione, si creerebbero i presupposti per una disparità di trattamento dei predetti sanitari della polizia di Stato, che sarebbero obbligati dalle nuove attribuzioni a svolgere le funzioni di medico competente, senza nemmeno il riconoscimento già effettuato dalla legge con

l'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 al pieno dispiegamento di tale attività nell'ambito dell'esercizio professionale;

apparirebbe contraddittorio, oltre che iniquo, che il personale della polizia di Stato possa ricevere tutela sanitaria dai medici competenti che eserciterebbero l'attività in un limbo professionale fuori dalla previsione del decreto legislativo n. 626 del 1994 o n. 277 del 1991, esclusivamente nell'ambito della polizia di Stato, non essendo più medici competenti per gli altri lavoratori della Repubblica —:

quali opportuni e tempestivi provvedimenti il Governo intenda assumere per porre rimedio alle condizioni di illegittimità create dalla norma in questione, considerata, soprattutto, la possibilità prevista dal comma 4 dell'articolo 7 della legge delega n. 78 del 2000 di introdurre una disposizione correttiva entro il 31 dicembre 2001;

se, nelle more dell'adozione del provvedimento correttivo, il Ministro dell'interno non ravvisi l'opportunità di diramare una circolare interpretativa che consenta provvisoriamente di sospendere l'attuazione della disposizione, in attesa di una più esaustiva e coerente disposizione correttiva che sciolga le attuali contraddizioni, a garanzia della salute e della sicurezza dei dipendenti dell'Amministrazione e della serena operosità dei sanitari della polizia di Stato.

(2-02850) « Lo Presti, Lo Porto, Fragalà, Martini, Alberto Giorgetti, Colosimo, Gissi, Riccio, Urso, Migliori, Messa, Landi Di Chiavenna, Rasi, Tringali, Proietti, Pagliuzzi, Delmastro Delle Vedove, Foti, Morselli, Conti, Aloï, Zacchera, Alboni, Mantovano, Sospiri, Antonio Pepe, Polizzi, Marengo, Mitolo, Simeone, Paolone ».

(24 gennaio 2001)

**(Sezione 3 – Sottoposizione a sistema di autorizzazioni per i cosiddetti « buttafuori »)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il 28 gennaio 2001, a Ostia, davanti alla discoteca « Pig's Bay », un uomo di Casalpalocco è stato massacrato di botte: colpi violenti allo stomaco che gli hanno spappolato il fegato senza lasciare evidenti ferite esterne;

a causa delle botte ricevute, dopo poche ore, l'uomo è deceduto;

prima di morire avrebbe raccontato che a ridurlo in quelle condizioni sarebbero stati i « buttafuori » della discoteca;

al di là delle responsabilità sull'omicidio, sul quale sarà l'inchiesta in corso a fare piena luce, ancora una volta sono coinvolti in gravi episodi di violenza dei « buttafuori », persone con il potere di sedare le risse e litigi, ma sprovviste di qualsiasi titolarità pubblica all'esercizio della forza. Persone alle quali è consentito, nel legittimo esercizio di una funzione di controllo all'ingresso dei locali, di abusare del proprio ruolo senza alcun discernimento, fino a un vero e proprio diritto al pestaggio;

la tragedia presenta preoccupanti analogie con quella dello scorso dicembre al Nautilus di Cardano al Campo (Varese) —:

se il Ministro non intenda sottoporre i « buttafuori » a un rigoroso sistema di registrazioni e autorizzazioni da parte delle questure e garantire collegamenti diretti dei locali con le centrali operative delle forze dell'ordine.

(2-02853) « Dalla Chiesa, Monaco ».

(30 gennaio 2001)

**(Sezione 4 – Rapine presso le banche)****D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

la sicurezza del cittadino è un diritto costituzionalmente sancito e, pertanto, è al di sopra di qualunque legge dello Stato, ivi compresa la legge sulla *privacy*;

la criminalità è diventata oggi un vero e proprio dramma sociale, dinanzi al quale le autorità di pubblica sicurezza sono, loro malgrado, impotenti;

oggi le rapine in banca vengono effettuate con la tecnica del taglierino;

clienti indifesi diventano ostaggio in balia di criminali senza scrupoli e disposti a tutto;

quale sia l'opinione del Governo in merito alle seguenti ipotesi operative: opportunità di far installare telecamere all'esterno delle banche, solo al fine di poter identificare il soggetto che vuole entrare nella banca medesima; possibilità di installare, sempre all'esterno delle banche, dispositivi di rilevazione delle impronte digitali dei clienti, permettendone l'accesso soltanto a coloro che si lascino identificare; obbligo per le banche, che subiscono rapine, di utilizzare le immagini registrate secondo le ipotesi precedenti, sviluppando la fotografia segnaletica del malvivente e consegnandola a tutti i quotidiani, nazionali e locali, per una immediata pubblicazione.

(2-02854) « Pagliarini, Grugnetti, Guido Dussin, Covre, Luciano Dussin ».

(30 gennaio 2001)

**(Sezione 5 – Emergenza rifiuti in Campania)****E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri dell'interno e dell'ambiente, per sapere – premesso che:

il piano regionale d'emergenza dei rifiuti in Campania approvato e formalmente pubblicato prevede di allocare in alcuni comuni della provincia di Napoli impianti di trattamento dei rifiuti (Giugliano, Caivano, Acerra, Tufino);

il piano « d'emergenza » dell'emergenza esposto in audizione dai sub commissari alla commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti aveva ipotizzato la allocazione di ulteriori impianti in comuni diversi;

mai si era ipotizzato di utilizzare il territorio di Marigliano e dei comuni limitrofi per allocarvi impianti di rifiuti, essendo quell'area inidonea dal punto di vista geomorfologico ed ambientale (la falda acquifera è praticamente in superficie) e solo in una occasione si era ventilata l'ipotesi di utilizzare il comune di Marigliano per un impianto di vagliatura (ed a servizio di pochi comuni). La vicenda fu prontamente e inequivocabilmente smentita dal sub commissario, dottor Facchi, in apposita riunione tenutasi con le amministrazioni comunali di Marigliano e Mariglianella;

ieri l'onorevole Paolo Russo ha interrogato in *question time* il Ministro dell'ambiente circa le gravissime responsabilità ed inadempienze inerenti una fallimentare gestione commissariale degli ultimi 7 anni, che di fatto ha deliberatamente determinato una emergenza costruita a tavolino per favorire le imprese degli amici e coprire il fallimento delle politiche ambientali dei grandi comuni (vedi Napoli);

oggi il commissario straordinario per l'emergenza dei rifiuti in Campania

avrebbe individuato in Marigliano il comune ove stoccare, proprio per questa condizione d'emergenza, i rifiuti provenienti dall'intera provincia di Napoli;

Marigliano è il comune in cui è nato, risiede e presta la sua attività professionale e politica l'onorevole Paolo Russo —:

se questa decisione non sia una gravissima ritorsione contro chi, nell'esplicare il suo mandato parlamentare, ha richiamato l'attenzione colpendo nel segno circa le evidenti responsabilità ed i gravissimi ritardi;

se non si tratti di una vera e propria intimidazione istituzionale, atteso l'indice accusatore puntato dal parlamentare nei confronti di quella struttura commissionale;

se non si configuri una violenta limitazione all'esercizio del mandato parlamentare fatto di ritorsioni pubbliche, intimidazioni e minacce che coinvolgono personalmente il parlamentare e complessivamente l'intero territorio dell'area nolana;

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per evitare simili pericolosissimi atteggiamenti discriminatori e per riportare nell'alveo di scelte tecniche le discussioni circa questa stranissima annunciata, sembra voluta, emergenza e privilegiando non logiche politiche, ma solo la tutela della salute dei cittadini.

(2-02856) « Pisanu, Vito, Leone, Martusciello ».

(30 gennaio 2001)

#### **(Sezione 6 – Fondazione IG-Students)**

#### **F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

la fondazione IG-Students, come risulta dal sito internet, è una fondazione controllata dal ministero del tesoro ed opera sotto la vigilanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

lo scopo di detta fondazione consiste nel promuovere lo sviluppo del Paese, sperimentando l'impresa come mezzo per favorire il raccordo tra il mondo degli studi e il mondo del lavoro, nonché far emergere vocazioni e diffondere tra i giovani esperienze professionali idonee alla crescita di competenze trasversali;

detti obiettivi sono attuati attraverso la promozione di laboratori per la creazione e gestione di imprese in ambiente protetto, secondo la metodologia didattica del *learning by doing* mutuata dalla ultradecennale esperienza di *Young enterprise Europe* (Yee);

l'Yee è un'associazione internazionale che associa 19 paesi europei e del bacino del Mediterraneo con oltre 600 mila studenti partecipanti per ogni anno;

la fondazione IG-Students, per l'espletamento dei compiti sopra richiamati ha ricevuto nel 1998 un contributo di 32 miliardi dal fondo sociale europeo attraverso il ministero del lavoro e nel 2000 un contributo di 21 miliardi dal fondo del ministero della pubblica istruzione;

durante la recente discussione della legge finanziaria 2001, nel corso del passaggio al Senato, erano stati presentati emendamenti da parte di vari esponenti della maggioranza finalizzati a concedere un ulteriore stanziamento di 30 miliardi a favore della stessa fondazione IG-Students. Detti emendamenti non sono stati approvati in quanto si presume che la stessa maggioranza non avesse trovato al proprio interno il sostegno necessario;

nell'ultima deliberazione del Cipe risultano essere stati finalizzati per il 2001, 200 miliardi di lire a favore delle politiche

del lavoro, ed in particolare 180 miliardi alla formazione imprenditoriale (compreso il progetto IG-Students);

i fondi destinati alla fondazione IG-Students dal ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000 vanno a scapito di altri programmi formativi, soprattutto in un momento in cui il settore è in massima tensione per le legittime richieste di attività formativa professionale da parte del corpo insegnante;

la fondazione IG-Students con l'ottenimento di 32 miliardi, più 21 miliardi, più quelli destinati dalla delibera Cipe sopra menzionata, in soli 3 anni risulta essere, ad esclusione delle fondazioni bancarie, una tra le fondazioni più potenti presenti nel territorio nazionale;

inoltre, risulta che in tutti i 19 paesi europei il programma coordinato dalla Yee non abbia ricevuto alcun tipo di finanziamento, in nessuna forma, dalle istituzioni pubbliche, né dal fondo sociale europeo, ma si sostenga invece con attività in maggior parte di volontariato e sia supportato finanziariamente solo da *sponsor* privati, anche per la peculiarità del programma stesso rivolto alla formazione imprenditoriale;

questo tipo di organizzazione ha sviluppato in Europa negli anni un notevole grado di successo ed apprezzamento —:

quali siano le motivazioni che hanno indotto le istituzioni italiane a partecipare con così ingenti risorse economiche ad un progetto teso ad autofinanziarsi per missione e che in tutta Europa non trova alcun tipo di riscontro in nessun'altra associazione aderente alla Yee, soprattutto in un momento in cui gli insegnanti della scuola italiana richiedono investimenti di natura formativa orientati alla professione.

(2-02855) « Pagliarini, Balocchi ».

(30 gennaio 2001)

**(Sezione 7 – Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)**

**G)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso che:

con la legge n. 257 del 1992, in adeguamento della normativa italiana alle direttive comunitarie, l'Italia ha deciso di interrompere l'estrazione, la lavorazione e la produzione di amianto, attività che nel passato ha coinvolto generazioni di lavoratori, impegnati nell'estrazione della materia prima, nell'edilizia e nella metalmeccanica, esposti all'inalazione-ingestione di fibre di amianto cancerogene;

il suddetto intervento legislativo ha valorizzato la tutela della salute dei lavoratori come momento essenziale della complessiva tutela dell'ambiente: l'adeguamento legislativo si è svolto nella linea della dismissione delle attività comportanti la utilizzazione di questa sostanza anche attraverso l'intervento degli ammortizzatori sociali a favore delle imprese interessate, e il riconoscimento specifico di misure di natura risarcitoria a favore dei lavoratori che sono stati interessati alla lavorazione dell'amianto;

secondo quanto risulta all'interpellante, l'Inail e il Contarp (Consulenza tecnica accertamenti rischi professionali, l'organo tecnico dell'Inail) hanno riconosciuto l'esposizione all'amianto a Casaralta (Bologna), a Sofer (Pozzuoli), a Breda (Pistoia), aziende del comparto con analoghi problemi a quelle presenti nella provincia di Padova, nella quale sono coinvolti all'esposizione all'amianto circa 4000 lavoratori;

con sentenza emessa dal giudice del lavoro di Padova il 9 luglio 1998, promossa dai lavoratori delle imprese Ine S.p.a, delle officine San Giorgio S.p.a. e della Firema S.p.A. contro l'Inps, si è stabilito che l'intervento approntato dal legislatore con l'articolo 13, commi 7 e 8, tutela le diverse

situazioni del rischio amianto già verificatosi, a prescindere dalla durata della esposizione (comma 7), o di rischio non verificatosi e di incerta verifica ma qualificato dalla durata della esposizione (comma 8), e che la fattispecie costitutiva del diritto è sganciata dalla individuazione del periodo soggetto alla assicurazione, il quale attiene solamente all'elemento quantitativo, di base di calcolo del diritto stesso;

successivamente l'Inps di Padova ha sospeso tutte le richieste relative ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, previsti dalla suddetta legge n. 257 del 1992, in seguito ad una sentenza emessa dai giudici della Corte d'appello del tribunale di Padova nello scorso 16 febbraio 2000, che ha sancito i termini rigidi della legge 257 del 1992, coinvolgendo con questa decisione un migliaio circa di lavoratori, concentrati nel territorio del cittadellese;

questo ministero, con atto di indirizzo del 10 novembre 2000, protocollo n. 279, pur rifacendosi esclusivamente ad alcune « mansioni », e non alla reale esposizione subita dai lavoratori e denunciata dai consigli di fabbrica, inoltre riconoscendo solo due periodi distinti per il tipo di lavorazione (per il settore delle costruzioni si va fino al 1989, per il settore delle riparazioni si va fino al 1986 per tutti i dipendenti che hanno lavorato a diretto contatto con l'amianto e si spinge fino al 1990 per le mansioni collegate), ha comunque inviato le linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione dell'amianto per le imprese Firema trasporti S.p.a. di Citta-

della (Padova), Firema trasporti S.p.a - Oms di Padova e Officine San Giorgio delle Pertiche (Padova) —:

se non ritenga opportuno inviare le linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali anche ai lavoratori delle imprese Fro Saldatura, della Ine Elettrodi della Imasaf di Cittadella (Padova), della Fervet di Castelfranco Veneto (Treviso) - Dalchine Spa-Dalchine (...) e della Sart di Tombolo (Padova), aziende pure coinvolte nella lavorazione dell'amianto e per le quali sussistono cause di riconoscimento;

se non ritenga opportuno dovere istituire un servizio pubblico e gratuito di sorveglianza sanitaria per gli esposti all'amianto, molto meno costoso dell'onere sociale di ricovero e cura per chi si ammalava;

se non ritenga opportuno costituire un fondo nazionale per i benefici previdenziali agli esposti-amianto al quale contribuiscano lo Stato, le regioni, i committenti e i produttori.

(2-02858) « Rodeghiero, Alborghetti, Anghinoni, Balocchi, Bianchi Clerici, Calzavara, Caparini, Cè, Chincarini, Ciapucci, Paolo Colombo, Covre, Dalla Chiesa, Dozzo, Faustinelli, Fongaro, Fontan, Fontanini, Formenti, Frosio Roncalli, Galli, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Molgora, Pirovano, Rizzi, Rodeghiero, Guido Giuseppe Rossi, Santandrea, Stucchi, Luciano Dussin, Carlo Pace, Pittino, Stefani ».